



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**LA MOTIVAZIONE DELL'AVVISO DI LIQUIDAZIONE RELATIVO
AD IMPOSTA DI REGISTRO SU ATTI GIUDIZIARI NON PUÒ
ESSERE FORNITA NEL GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE**

Sentenza del giorno 21 luglio 2025, n. 5446 del 2025 (dep. 30/07/2025) - Corte
di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. I

Composizione

Mattarella Bernardo (Presidente e relatore)

Miceli Maria (Giudice)

Petrucci Luigi (Giudice)

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972)

- 120 SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI

Imposta di registro - Applicazione dell'imposta - Sentenze e provvedimenti
giudiziari - Avviso di liquidazione - Atto giudiziario - Motivazione -
Integrazione successiva - Ammissibilità - Esclusione – Contenuti della
motivazione – Elementi necessari - Individuazione

Massima

Con riferimento all'imposta di registro sugli atti giudiziari non è ammissibile la
motivazione "postuma" di un avviso di liquidazione fornita nel corso del
giudizio di impugnazione, poiché la sufficienza della motivazione di un atto
impositivo va apprezzata con giudizio *ex ante*, basato sull'idoneità degli
elementi ivi enunciati a consentire l'effettivo esercizio del diritto di difesa. (In
applicazione del principio la Corte ha affermato che l'obbligo di motivazione
deve essere assolto non soltanto con indicazione della data e del numero della
sentenza civile o del decreto ingiuntivo, ma anche con specificazione dei criteri
per il calcolo dell'imposta, dei riferimenti normativi e tariffari, della base
imponibile e dell'aliquota da applicare).

Rif. normativi

Art. 37, DPR 26/04/1986 n. 131



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Art. 54, comma 5, DPR 26/04/1986 n. 131

Art. 7, Legge 27/07/2000 n. 212

Conformità

Cass., sez. V, Ordinanza del 07/04/2022 n. 11284

Anno pubb.

2025